



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 24 aprile 2020 n.65**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 determinati dalle dimensioni del fenomeno epidemico dall'epidemia da COVID-19, dichiarata emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;*

*Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere senza indugio all'adozione delle misure più opportune al fine di prevenire, contrastare e contenere gli spostamenti dei lavoratori, anche titolari di permesso di soggiorno di cui agli articoli 9, 10 e 12 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 21 aprile 2020;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **PROROGA DELLA SOSPENSIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 10 E 12 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

### **Articolo Unico**

1. In via straordinaria e temporanea, per tutta la durata dello stato di emergenza da COVID-19, i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche che abbiano il permesso già scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge o in scadenza, non sono tenuti all'obbligo di rientro nel Paese di provenienza.
2. Su istanza dei soggetti di cui al comma 1 e, al fine di consentire la permanenza in territorio sammarinese agli stranieri interessati, è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri il permesso di soggiorno di cui all'articolo 8 della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

3. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche per tutta la durata dello stato di emergenza da COVID-19 possono regolarizzare il proprio rapporto di lavoro e non sono tenuti all'obbligo di rientro nel Paese di provenienza.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 aprile 2020/1719 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Mancini – Grazia Zafferani*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*